

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2868}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUTTO, LA MALFA, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, FIRPO, GRILLO SALVATORE, GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 10 giugno 1988

Norme quadro per la diffusione dell'attività sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine anticipata della legislatura ha interrotto il prezioso e difficile lavoro del Parlamento per trovare un punto convincente d'accordo tra le tante tesi emerse in ordine all'assetto normativo di un fenomeno sociale in grande crescita come lo sport.

Dopo la Conferenza nazionale dello sport del 1982, il Congresso olimpico del 1987 ha fornito una nuova ed esauriente sede di confronto di tutti i dirigenti sportivi italiani con il Ministero, con le parti politiche, con gli enti di promozione, sulle possibili soluzioni dell'assetto normativo portando una forte schiarita nei rapporti, prima molto tesi, delle parti in campo.

I convegni, le riunioni preparatorie del Congresso olimpico, sono serviti a mettere in evidenza i ragionamenti diversi ed hanno creato le condizioni per un dialogo che non è una soluzione ma sicuramente rappresenta lo strumento migliore per arrivarci. In sintesi, questo telaio di confronti ha già dato due risultati: sono minoritari nel CONI i rappresentanti delle Federazioni che considerano gli enti il nemico pubblico numero uno, il concorrente da battere; sono minoritari negli enti di promozione coloro che vedono la valorizzazione ed il riconoscimento dell'attività promozionale solo attaccando o impadronendosi della cittadella del CONI. Di fatto prevale, oggi, la tesi della colla-

borazione e della complementarietà e ad essa si sta cercando di fornire le occasioni e gli strumenti.

Questa legge offre, appunto, una soluzione al rapporto tra CONI ed enti facendo tesoro di una iniziativa di collaborazione, il comitato paritetico tra federazioni ed enti di promozione, che nato dalla libera volontà del CONI, che ha deciso la creazione di uno strumento consultivo per i problemi della promozione dello sport, è stato accettato dagli enti che già oggi ne fanno parte.

Il rapporto tra i principali attori dello sport ed il chiarimento dei ruoli e delle funzioni nel sistema sportivo italiano non devono far trascurare l'esigenza più vasta e generale alla quale risponde la presente legge: creare un sistema di norme quadro che favorisca la diffusione dell'attività sportiva in una condizione di libertà coinvolgendo tutte le responsabilità istituzionali competenti.

La grande diffusione del fenomeno sportivo rappresenta un portato positivo della società moderna. Anche in Italia esso ha conosciuto uno sviluppo eccezionale, che si è accompagnato a peculiarità d'assetto che ne hanno fatto un modello unico.

D'altro canto i successi notevoli che anche di recente lo sport italiano ha avuto in campo agonistico ai massimi livelli, mentre devono essere riconosciuti, non possono nemmeno far dimenticare alcuni aspetti del fenomeno sportivo che appaiono suscettibili di essere studiati e possibilmente migliorati.

Non da oggi ma da quasi vent'anni si è preso atto che sport non è solo sport competitivo ma anche sport ricreativo, attività motoria, intrattenimento mediante pratica di esercizi fisici, e così via. Non da oggi si è osservato che la diffusione degli impianti e delle attività sportive, sia dell'un tipo, sia dell'altro, non sono affatto omogenee sul territorio nazionale, ma anzi conoscono squilibri molto gravi, mentre si pongono nella media molto al di sotto delle medie di altri paesi europei. Dati recenti indicano che il rapporto impianti-popolazione è in Svizzera e Ger-

mania quattro volte il nostro, e nella stessa Francia almeno doppio. In ambito nazionale gli impianti disponibili nel sud sono meno della metà della media nazionale (la quale come si è visto è a sua volta tanto più bassa delle medie dei paesi citati).

Va detto, infine, che dati ancora più preoccupanti emergono se l'indagine viene mirata sui cosiddetti « impianti di base » destinati ad attività sportiva primaria di massa.

Da queste considerazioni, unite a un'analisi serena dell'intreccio di competenze e di compiti attualmente esistenti (fra Stato, enti pubblici, CONI, enti di promozione sportiva), nasce l'opportunità, riconosciuta da un arco vastissimo di forze interne ed esterne al mondo sportivo, di procedere a un riordino di quel sistema misto oggi esistente.

Il progetto repubblicano che adesso presentiamo nasce come proposta aperta di legge-quadro che fissa i cardini fondamentali del « sistema sportivo » nel nostro Paese per i prossimi anni. Esso si fonda su alcuni principi-guida che lo rendono peculiare rispetto agli altri:

a) riconoscimento del ruolo particolare degli enti di promozione sportiva con finalità e caratteristiche diverse dal CONI: di tale diversità si deve prendere atto pur prevedendo la possibilità, con l'aggregazione di più enti in Federazioni non agonistiche, di poter entrare a far parte del Consiglio Nazionale del CONI;

b) unitarietà del fenomeno sportivo e dell'indirizzo generale in materia, garantita da un rapporto a doppia faccia da un lato del Parlamento nei confronti del Governo, dall'altro d'un apposito comitato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo nei confronti vuoi del CONI, vuoi delle regioni, vuoi degli enti di promozione (in attuazione delle linee di massima indicate dal Parlamento);

c) sistema di garanzia del più corretto impiego dei fondi pubblici spesi per lo sport ai vari livelli affidato a un comitato di garanti cui tutti gli enti pubblici o privati i quali percepiscono finanzia-

menti pubblici sono tenuti a rispondere, limitatamente all'impiego dei fondi medesimi;

d) codificazione di un sistema misto fondato sull'armonica convivenza di soggetti pubblici e soggetti privati;

e) attribuzione al CONI dello *status* di ente privato d'interesse pubblico al fine di assicurarne la necessaria duttilità ed elasticità di funzionamento, con particolare riferimento all'inquadramento e alla gestione del personale; il CONI deve assolvere essenzialmente alla funzione per la quale nacque di federazione delle federazioni proiettate verso la quadriennale competizione olimpica; deve inoltre sulla base della sua esperienza costituire organo di consulenza tecnica per i vari momenti di decisione pubblica in materia sportiva (con particolare riferimento alla progettazione, localizzazione, costruzione e gestione degli impianti);

f) criteri automatici di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi di massima del Parlamento e di quelli generali del Comitato per la programmazione sportiva.

Ed ecco le linee del progetto articolo per articolo.

L'articolo 1 fissa i principi generali in materia di sport.

L'articolo 2 prevede poteri d'indirizzo attribuiti al Parlamento, nonché l'obbligo per il Governo di presentare ogni due anni una relazione al Parlamento stesso.

L'articolo 3 prevede composizione e funzioni del Comitato per la programmazione sportiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Fra le funzioni fondamentali c'è la predisposizione del « piano biennale nazionale dello sport ».

L'articolo 4 istituisce la Commissione di garanzia per lo sport.

L'articolo 5 definisce le funzioni della commissione.

L'articolo 6 definisce i compiti delle regioni, prevede il « piano biennale regionale dello sport » e istituisce il « Comitato regionale per la programmazione sportiva ».

L'articolo 7 definisce le funzioni dei comuni.

L'articolo 8 definisce le funzioni del CONI, che viene privatizzato.

L'articolo 9 stabilisce una serie di norme-quadro per il CONI e le federazioni.

L'articolo 10 definisce il ruolo dell'associazionismo sportivo.

L'articolo 11 istituisce il Comitato paritetico per la promozione sportiva con la partecipazione del CONI e degli enti di promozione sportiva. Federazioni di almeno cinque enti di promozione sportiva possono entrare a far parte del Consiglio Nazionale del CONI.

L'articolo 12 prevede una delega al Governo per la riforma dello sport nella scuola.

L'articolo 13 contiene le norme sul finanziamento dell'attività sportiva pubblica e privata, nonché quelle in materia di totocalcio.

L'articolo 14 prevede una norma transitoria per le disposizioni regolamentari vigenti.

Onorevoli colleghi, questa proposta è il frutto d'un approfondito lavoro svolto anche in collegamento con gli enti di promozione sportiva e costituisce un'autentica legge-quadro: proprio per questo essa si caratterizza ulteriormente rispetto alle altre le quali prevedono norme minuziose su ogni aspetto dell'attività sportiva. La raccomandiamo, pertanto, alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi).

1. La Repubblica italiana promuove e sostiene la diffusione delle attività sportive fra tutti i cittadini.

2. Gli interventi e le iniziative pubbliche in materia di sport si realizzano attraverso le regioni, gli enti locali, il CONI e il libero associazionismo secondo le competenze e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Lo Stato promuove altresì direttamente la pratica sportiva nell'ambito della scuola e dell'università, nonché nell'ambito delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei Corpi militarizzati.

ART. 2.

(Indirizzo parlamentare).

1. Ogni due anni e per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato dello sport in Italia.

2. Il Parlamento fissa le linee generali di indirizzo alle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali devono attenersi nel successivo biennio per regolare la loro attività in materia di sport.

ART. 3.

(Comitato per la programmazione sportiva).

1. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito il Comitato per la programmazione sportiva al quale è attribuito il compito di predisporre la proposta di piano biennale nazionale dello sport che il Governo adotta sulla base delle indicazioni generali dettate dal

Parlamento. Il piano contiene le linee secondo le quali lo Stato interviene direttamente in materia di sport, nonché i criteri di ripartizione dei finanziamenti statali e le condizioni cui devono uniformarsi tutti gli enti pubblici e privati destinatari di contributi pubblici. Il piano contiene altresì i principi che valgono ad assicurare la necessaria programmazione e il coordinamento nell'attività delle regioni, degli enti locali, del CONI e dell'associazionismo sportivo.

2. Fanno parte del Comitato per la programmazione sportiva:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Ministro della difesa o un suo delegato;

c) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

d) cinque rappresentanti delle regioni;

e) cinque rappresentanti del CONI;

f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. Partecipa di diritto alle riunioni del comitato il direttore dell'ufficio per lo sport del Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale funge da segretario del comitato.

4. Il piano biennale nazionale dello sport è adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

ART. 4.

(Commissione di garanzia per lo sport).

1. Ferme restando le competenze della Corte dei conti, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla promozione dell'attività sportiva è istituito un organo di garanzia. Tale organo è formato da cinque membri scelti d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra coloro che

abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, di presidente di sezione della Corte di cassazione, o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. I membri della Commissione di garanzia durano in carica sei anni e non possono esercitare per tutta la durata del loro mandato alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Qualora il membro della Commissione sia un magistrato in servizio, viene collocato fuori ruolo all'atto dell'accettazione della nomina. Ai membri della Commissione viene corrisposta una retribuzione pari a quella che spetta ai giudici della Corte costituzionale.

2. Alle dipendenze della Commissione di garanzia è posto un ufficio di segreteria composto di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo il cui contingente è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto col Ministro del tesoro.

3. Le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per lo sport sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte di conti.

4. Le norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, dei ministri, su parere conforme della Commissione stessa.

ART. 5.

(Funzioni della Commissione di garanzia).

1. Tutti gli enti pubblici o privati che svolgono attività sportiva presentano an-

nualmente alla Commissione di garanzia per lo sport i propri bilanci corredati di una relazione sulla attività svolta e di un rendiconto analitico sull'impiego dei fondi pubblici eventualmente ricevuti.

2. Le associazioni sportive, nonché le federazioni aderenti al CONI e gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che ricevono fondi pubblici per lo sport sono tenuti a depositare presso la commissione di garanzia i propri statuti e regolamenti. Entro trenta giorni devono altresì depositare ogni successiva modifica nonché comunicare la composizione degli organi direttivi.

3. La Commissione di garanzia può deliberare la sospensione, in tutto o in parte, dei contributi pubblici attribuiti alle singole associazioni od enti per violazione dalle norme della presente legge.

4. La Commissione di garanzia presenta ogni anno al Parlamento una relazione.

ART. 6.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni, sulla base dei principi e delle linee contenuti nel piano biennale nazionale dello sport, provvedono alla programmazione degli investimenti e al finanziamento delle attività sportive non agonistiche nell'ambito del loro territorio.

2. A tale scopo le regioni possono istituire un apposito Comitato regionale per la programmazione sportiva, il quale provvede a redigere proposta di piano biennale regionale dello sport, previa consultazione di tutti i comuni compresi nel territorio della regione.

3. Il piano biennale regionale dello sport contiene le direttive secondo le quali i comuni devono nella loro autonomia promuovere l'attività sportiva sul loro territorio e localizzare gli impianti costruiti con finanziamento regionale; esso contiene inoltre le norme quadro sulla base delle quali i comuni provvedono a regolamentare la gestione degli impianti.

4. Il piano regionale è adottato dal consiglio regionale.

5. Fanno parte del Comitato regionale per la programmazione sportiva:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato;

b) il delegato regionale del CONI;

c) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva;

d) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI;

e) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

ART. 7.

(Funzioni dei comuni).

1. I comuni, secondo le direttive indicate nel piano biennale regionale dello sport, promuovono l'attività sportiva sul loro territorio.

2. I comuni provvedono alla localizzazione degli impianti costruiti con finanziamento regionale e sovrintendono alla loro gestione. Tale gestione può essere diretta o affidata mediante concessione a terzi. I comuni provvedono a regolamentare l'utilizzo degli impianti.

3. In ogni comune al di sopra dei 10 mila abitanti è istituito un Comitato comunale per lo sport al quale partecipano un rappresentante del CONI, tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva, cinque rappresentanti di associazioni sportive presenti nel territorio comunale. Il comitato è presieduto dal sindaco o da un suo rappresentante e svolge funzioni consultive nei confronti del consiglio comunale.

ART. 8.

(Funzioni del CONI).

1. Il CONI svolge le funzioni previste dalla carta olimpica ed è la Federazione

delle federazioni sportive italiane, nei cui confronti svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza, anche ratificandone gli statuti e le relative modifiche.

2. Il CONI è ente privato d'interesse pubblico retto da un proprio statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nel rispetto di quanto disposto all'articolo 9.

3. Compito specifico del CONI è organizzare le attività sportive agonistiche ad ogni livello in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e delle federazioni sportive internazionali. Collabora sul piano tecnico ed attuativo con regioni ed enti locali, enti nazionali ed internazionali, associazioni e società private al fine di potenziare il patrimonio nazionale di impianti sportivi.

4. Il CONI è tenuto a seguire le linee di indirizzo stabilite nel piano biennale nazionale dello sport.

5. Il CONI svolge le funzioni di consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici in relazione alla costruzione e alla gestione di impianti sportivi.

6. I rapporti di lavoro del personale dipendente del CONI e delle federazioni sportive è disciplinato in base a contratto collettivo di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.

7. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi decreti d'attuazione.

ART. 9.

(Norme quadro sul CONI e sulle federazioni).

1. Il CONI nella sua autonomia adotta il proprio statuto il quale deve uniformarsi a criteri di democraticità, così come gli statuti di ciascuna federazione sportiva affiliata, nonché gli statuti di ciascuna singola società aderente.

2. Il CONI è finanziato dallo Stato secondo le disposizioni di cui all'articolo

13 e provvede alla ripartizione dei finanziamenti tra le singole federazioni secondo regole che tengano conto della natura e delle caratteristiche delle singole discipline, del numero degli aderenti a ciascuna federazione, delle attività da queste effettivamente svolte, delle direttive contenute nel piano biennale nazionale dello sport, dei proventi derivanti a ciascuna federazione dal proprio tesseramento nonché dalle manifestazioni a pagamento svolte.

3. Alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI si applicano le disposizioni vigenti in materia tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.

ART. 10.

(Associazione sportiva)

1 L'associazionismo sportivo costituisce la struttura di base dello sport in Italia.

2. Le società sportive a prevalente indirizzo agonistico possono chiedere l'affiliazione a federazioni aderenti al CONI secondo gli statuti di queste.

3. Le società sportive che non hanno prevalente finalità agonistica possono organizzarsi in associazioni secondo gli statuti da queste autonomamente adottati e caratterizzati dai seguenti requisiti:

a) non perseguimento di scopi di lucro;

b) volontarietà dell'adesione degli associati;

c) ordinamento interno democratico.

4. Secondo gli indirizzi del piano biennale nazionale dello sport gli enti di promozione sportiva che raccolgono le società sportive non aventi prevalente finalità agonistica possono ricevere finanziamenti su base regionale assegnati sulla base dell'attività effettivamente svolta. Il piano biennale nazionale dello sport e quello regionale individuano gli ulteriori requisiti per l'assegnazione di tali finanziamenti.

ART. 11.

(Comitato paritetico).

1. Per favorire il coordinamento fra la propria attività e l'attività degli enti di promozione sportiva lo statuto del CONI prevede l'istituzione del Comitato per la diffusione della pratica sportiva, con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun ente di promozione sportiva e da un numero di rappresentanti del CONI uguale alla somma dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. Presiede il Comitato il presidente del CONI. Sono eletti due vicepresidenti scelti a rotazione fra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

4. Gli enti di promozione sportiva possono riunirsi in federazione.

5. Lo statuto del CONI, allo scopo di favorire il coordinamento fra le organizzazioni impegnate nella diffusione della pratica sportiva, prevede la possibilità di riconoscere federazioni costituite fra almeno cinque enti di promozione sportiva intesi come associazioni di società sportive non aventi prevalente finalità agonistica. Il riconoscimento di federazione sportiva comporta la presenza nel Consiglio nazionale del CONI con voto deliberativo.

ART. 12.

(Sport nella scuola).

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme con forza di legge allo scopo di incentivare l'attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il decreto delegato dovrà contenere norme per l'istituzione del « Servizio sportivo della scuola », per assicurare la costruzione di strutture che consentano l'attività sportiva di base in ogni singola scuola, per rendere possibile la forma-

zione e l'assunzione di istruttori qualificati avvalendosi anche di atleti che abbiano conseguito risultati di rilievo nazionale o internazionale e provvedendo a riformare gli studi sportivi.

3. Le regioni, le province e i comuni sono tenuti a collaborare con la scuola al fine di reperire le strutture eventualmente necessarie, nell'ambito di un utilizzo coordinato e programmato degli impianti esistenti e futuri.

ART. 13.

(Finanziamento dell'attività sportiva).

1. È istituito il Fondo nazionale dello sport, iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Esso è costituito da:

a) proventi al netto dei costi di gestione e al netto delle quote attribuite dalla legge al CONI e agli enti di promozione sportiva di tutti i concorsi a pronostici;

b) contributi dello Stato;

c) contributi di privati cittadini o enti.

3. Il Fondo nazionale dello sport è ripartito ogni due anni in base alle indicazioni del piano biennale nazionale dello sport, adottato dal Consiglio dei ministri, fra le singole regioni.

4. Il CONI provvede alla ripartizione del contributo di sua spettanza secondo i criteri di cui all'articolo 9.

5. Le regioni ripartiscono i loro contributi fra i comuni e gli enti di promozione sportiva regionale a norma degli articoli 7 e 10.

6. Le regioni e i comuni, inoltre, possono stanziare somme sui propri bilanci per concorrere all'attuazione dei loro programmi ai fini di cui alla presente legge. Il piano biennale nazionale dello sport e i piani regionali indicano la ripartizione fra spese per impianti e spese per attività delle somme pubbliche messe a disposizione o direttamente impegnate.

7. La gestione dei concorsi a pronostici è affidata in concessione al CONI.

8. Il CONI è finanziato mediante attribuzione di una quota dei proventi, al netto dei costi di gestione dei concorsi a pronostici, pari al 30 per cento e provvede a trasferire, secondo i criteri di ripartizione stabiliti in sede di piano biennale nazionale dello sport, una quota complessiva pari al 5 per cento agli enti di promozione sportiva.

ART. 14.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni regolamentari vigenti si applicano fino all'emanazione di quelle corrispondenti previste dalla presente legge.